

**STUDIO LEGALE
AVV. CARMELA CANNIZZARO
Viale Livatino n. 5 Compl. Le More
98057 Milazzo (ME)
Tel. 328.8084202 Fax 090.2402728**

Tribunale di Messina

- Sezione Lavoro -

Ricorso ex art. 700 c.p.c. con istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.

Per il Sig. **ALACQUA Natale**, nato il 24.12.1961 a Pace del Mela (ME), residente in Milazzo (ME), Piazza Nastasi n. 18, Compl. Le Palme, c.f. LCQ NTL 61T24 G209T, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica dell'Avv. Carmela Cannizzaro (c.f. CNN CML 77E54 G288Y, P.IVA 03048200830): carmelacannizzaro@pec.giuffre.it, nonché presso il di lei studio legale, in Milazzo, Viale Livatino n. 5 Compl. Le More (ME), che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato, ma da intendersi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., apposta in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato: carmelacannizzaro@pec.giuffre.it e/o al seguente numero di telefax: 090.2402728

-Ricorrente

Contro

-M.I.U.R., Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, c.f. 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina, Via dei Mille, isol. 221, n. 65, Messina

-Resistente

- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R.), in persona del Dirigente p.t., con sede in Palermo, Via G. Fattori n. 60, e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina, Via dei Mille, isol. 221, n. 65

-Resistente

- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R.), Ambito Territoriale per la Provincia di Messina- Ufficio VIII, in persona del legale rappresentante p.t., c.f. 80005000833, con sede in Messina, Via San Paolo n. 361 e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina, Via dei Mille, isol. 221, n. 65

- Resistente



e nei confronti di

Tutti i docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti scolastici ed iscritti nella I e nella II fascia della Graduatorie Provinciali dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina in cui il ricorrente risulta attualmente iscritto, rispettivamente, in III fascia nelle Graduatorie di Istituto ed in II fascia nelle Graduatorie Provinciali, valide per il biennio 2022/23 e 2023/24, che, in caso di accoglimento del presente ricorso, risulterebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente

-Controinteressati

Premesso che

- L'odierno ricorrente è in possesso di diploma di laurea ISEF, conseguito presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Palermo in data 29.03.1984 (**all.n.1**).
- Egli ha inoltre conseguito 24 crediti formativi universitari(CFU) in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche come previsto dall'art. 5 D. Lgs. 59/2017 (**all.n.2**), nonché ulteriori 60 CFU relativi alla *didattica, funzione del docente ed inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali* (BES- **all.n.3**);
- I suddetti titoli abilitano il ricorrente ad insegnare nella classe di concorso A048 e A049 (Scienze motorie e sportive).
- In data 27.05.22, il Sig. Alacqua presentava domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e nelle Graduatorie di Istituto per le supplenze della provincia di Messina in relazione al biennio 2022/23 e 2023/24 (protocollo n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7503119.27-05-2022- **all.n.4**).
- Tuttavia, nonostante il possesso della laurea e dei 24 cfu in capo al ricorrente, la piattaforma telematica online istituita al fine della presentazione delle suddette domande, non gli consentiva l'iscrizione nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali e nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto.
- Parte ricorrente veniva dunque inserito in II fascia GPS (cfr. graduatoria SS classe di concorso A048 pag. 372 n. 219, graduatoria MM classe di concorso A049 pag. 86 n. 147 e graduatoria educazione motoria scuola primaria pag. 9 n. 155, **all.nn.5a, 5b, 5c**) e in III fascia Graduatorie di Istituto.

Tanto premesso in fatto, il Sig. Alacqua Natale, al fine di ottenere il riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento del possesso congiunto del diploma di laurea e dei



24 CFU e quindi il diritto all'inserimento nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, propone il seguente ricorso, osservando in

DIRITTO

I titoli conseguiti dal ricorrente (diploma di laurea e 24 CFU), in forza della vigente normativa e per come si dirà appresso, sono *equipollenti all'abilitazione* all'insegnamento (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS).

Tuttavia, il conseguimento dei detti CFU non gli viene riconosciuto come *titolo abilitante*, in quanto egli non risulterebbe in possesso dei requisiti di abilitazione pretesi dalla regolamentazione ministeriale vigente.

L'Ordinanza ministeriale 60/2020 (poi confluita quasi integralmente nell'ordinanza 112/2022) distingue due fasce al fine di istituire le GPS e le Graduatorie d'Istituto, nonché quella per il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo:

1) **Nella prima fascia** sono inseriti i docenti in possesso del titolo di studio e dello specifico titolo dell'abilitazione;

2) **Nella seconda fascia** sono inseriti i docenti in possesso del titolo di studio e di uno dei seguenti requisiti:

a)- 24 cfu;

b)- abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;

c)- precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

Per ciò che attiene invece le Graduatorie d'Istituto:

a)- la prima fascia è costituita dalle vecchie GAE;

b)- la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia;

c)- la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia.

Dalla semplice lettura della superiore disposizione ministeriale, emerge che il *discrimen* per l'inserimento di un docente in prima o seconda fascia delle GPS o nella seconda e terza fascia delle Graduatorie d'Istituto, pedissequamente applicato dall'Amministrazione scolastica, è rappresentato dal possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

Il D. Lgs. 59/2017, al contrario, nel dare attuazione alla legge delega n. 107/2015 (che continuava a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi), ha fissato una nuova disciplina: tra i titoli di accesso è stata totalmente eliminata l'abilitazione, ora sostituita dal requisito dei tre anni di servizio, ovvero dei 24 CFU.



L'art. 5 del soprarichiamato D. Lgs. testualmente recita: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'art. 3, comma 4, lettera a) il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare, nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”*.

Se, dunque, il possesso dei requisiti di cui al sopra citato art. 5 (laurea + 24 cfu) è stato pienamente equiparato all'*abilitazione* all'insegnamento, parimenti, esso deve valere per accedere alle rispettive graduatorie.

Violazione direttive comunitarie

La pedissequa applicazione della disciplina ministeriale si pone poi in aperto contrasto con le direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE.

Entrambe subordinano l'accesso alla professione al conseguimento di specifiche qualifiche, che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione, ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

La direttiva 2005/36/CE ed il relativo decreto di attuazione impongono il possesso di *idonea qualifica professionale* al fine dell'esercizio di una professione regolamentata quale quella di docente e tale requisito è condizione necessaria e contemporaneamente sufficiente all'esercizio della stessa.

Sono *titolo di formazione* e quindi di *qualifica professionale* secondo l'espressione adoperata dalla normativa comunitaria i titoli accademici conseguiti in Italia, propedeutici all'espletamento della professione. Non si fa menzione, al contrario, dei termini di abilitazione o idoneità, che devono ritenersi sostituiti dalla più generale espressione di qualifica professionale.

Peraltro, le procedure abilitanti contemplate dallo Stato italiano non rientrano nella definizione di *qualifica professionale* di cui alla direttiva 2005/36/CE, ma al contrario, lungi dal costituire una formazione regolamentata, costituiscono unicamente una procedura amministrativa di reclutamento appartenente in via esclusiva allo stato italiano.



Ne consegue che i provvedimenti ministeriali di cui alle ordinanze 60 e 112, che negano l'equiparazione tra abilitazione e requisiti ex art. 5 D. Lgs. 59/2017 (laurea + 24 CFU) sono in aperto contrasto con la normativa europea appena descritta e vanno disapplicati, poiché danno origine ad una vera e propria discriminazione tra docenti in possesso dell'abilitazione e docenti in possesso dei requisiti di cui al predetto art. 5. Se dunque, per quanto fin qui enunciato, il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 costituisce presupposto sufficiente ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle GPS, parimenti esso deve valere ai fini dell'inserimento nelle graduatorie d'Istituto. Equivalenza, questa, che il MIUR sembra avere già riconosciuto in materia di specializzazione per il sostegno, in quanto il D.M. 249/10 - che all'art. 13 prevede che tale specializzazione possa essere conseguita dai docenti abilitati - è stato attuato dal D.M. 92/2019, il cui art. 3 statuisce che possono partecipare al percorso di specializzazione per il sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, oltre ai docenti abilitati, anche i docenti in possesso dei requisiti previsti al comma 1 e 2 dell'art. 5 D. Lgs 59/2017.

Anche tale circostanza milita nel senso che il legislatore abbia sostituito il concetto di abilitazione con il possesso dei 24 CFU o con i 3 anni di servizio.

La Giurisprudenza sul punto

Copiosa giurisprudenza di merito ha valorizzato e correttamente interpretato quanto normativamente disciplinato dal D.lgs. 59/2017, ma costantemente disatteso nei fatti dal Ministero.

A titolo esemplificativo si riportano talune sentenze, aventi tutte lo stesso tenore:

- *“Essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, è giocoforza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equivalente all'abilitazione. Il legislatore del 2017-2018, nel binario della delega, ha in sostanza ridisegnato normativamente il requisito dell'abilitazione. Pertanto l'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso della laurea oltre i 24 CFU per espressa previsione legislativa” (Trib. Siena, sent. n. 15/2020).*

- *“In sostanza, da questo complesso normativo, è chiaro che, per accedere ai concorsi per il posto di docente, di cui all'art. 3, d.lgs. n. 56 del 2017, occorre possedere: l'abilitazione, oppure – il che vuol dire, in alternativa – laurea ed il conseguimento di 24 CFU in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare, nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.... La ricorrente, in possesso sia del diploma di*



laurea magistrale che dei 24 CFU, vantava, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1 comma 110, L.107/2015) Le procedure cosiddette abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu" (Trib. Roma, sent. n. 2823 del 22.03.19).

Sempre nello stesso senso militano, *ex multis*, le **sentenze n. 517/2022 e 424/2022 e le ordinanze n. 17889/22, n. 89/2021 dell'adito Tribunale di Messina**, il quale ha statuito che *"nel mutato assetto normativo, conformemente a quanto previsto da altra giurisprudenza di merito, i concetti di abilitazione e di idoneità all'insegnamento, vadano complessivamente rivisitati e pertanto deve essere considerato titolo idoneo all'insegnamento in prima fascia delle GPS il titolo accademico unito ai 24 cfu"*.

Sempre del Tribunale di Messina sono le ordinanze di accoglimento del 05.05.21 (G.L. Dott. La Face); n. 17323 del 02.08.21 (G.L. Dott. Bellino); n. 69 del 01.09.21 (G.L. Dott. Rando), della Sezione Feriale n. cronol. 44 del 19.08.21 (G.L. Dott. Bonanzianga).

Vale ancora la pena di richiamare le ordinanze del Tribunale di Patti n. cronol. 5136/20 del 31.08.20, del Tribunale di Busto Arsizio n. cronol. 2726/20 e 34/20, del Tribunale di Siena n. cronol. 3000/19, del Tribunale di Palermo n. cronol. 42773/19, del Tribunale di Messina n. cronol. 4884/20, del Tribunale di Termini Imerese n. cronol. 10223/20.

Per tutto quanto fin qui esposto si auspica la disapplicazione dell'O.M. n. 112/2022 e dei successivi e connessi atti e provvedimenti, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sia alla luce del diritto comunitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, non riconosce il diritto del ricorrente all'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto secondo il punteggio maturato, come per legge, con il diritto dello stesso ad assumere gli incarichi sulla base della disponibilità già manifestata mediante la presentazione della domanda inoltrata il 27.05.2022.

Sussistenza fumus boni iuris e periculum in mora

Ricorre nella fattispecie che qui ci occupa sia il requisito del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*



L'Amministrazione resistente ha messo in atto, ai danni del ricorrente, un comportamento illegittimo ed arbitrario, suscettibile di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente di essere inserito sia nella prima fascia della GPS che nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto.

Il che ha di fatto comportato l'impossibilità a partecipare alla prima turnazione di conferimento delle supplenze, determinando una concreta perdita di chance con conseguente pregiudizio economico e non, se si fa riferimento al mancato punteggio, necessario per il docente al fine di progredire nella propria carriera.

L'adito **Tribunale di Messina, con provvedimento del 15.10.21**, si è pronunciato sulla fondatezza del carattere cautelare e dunque della sussistenza dei presupposti sopra enunciati. Infatti, dopo aver riconosciuto il diritto del ricorrente in possesso della laurea e dei 24 cfu ad essere inserito nelle graduatorie di I fascia GPS e di II fascia graduatorie d'Istituto per le supplenze della classe di concorso di appartenenza ha ritenuto *"che alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase, e salva la più approfondita valutazione da farsi in quella eventuale di merito, è dato ravvisare il fumus boni iuris, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Accertata la sussistenza del fumus boni iuris, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa..."* Nello stesso senso vedasi ordinanze **01.07.22, 05.07.22, 16.08.22 (G.L. Rando), 05.03.22 (G.L. Bonanzinga), 18.08.22, 10.08.22 (G.L. Bellino), 22.02.22 (G.L. La Face), 14.02.22 (G.L. Bonanzinga), 09.02.22 (G.L. Totaro)**, tutte emesse dal Tribunale di Messina.

Per ciò che attiene al carattere dell'urgenza, il ricorso all'art. 700 c.p.c., garantisce, attraverso la tutela cautelare, che il diritto controverso, minacciato dal periculum in mora o in cui il pregiudizio si sta già producendo, possa essere salvaguardato con una pronuncia anticipatoria avente la funzione di evitare che si generi un danno da ritardo derivante dalla pronuncia di merito, seppure atta a produrre i medesimi effetti.



Invero il provvedimento del merito sarà emesso verosimilmente ad anno scolastico già avviato e con cattedre quasi completamente assegnate, per cui il provvedimento cautelare è l'unico utile a non aggravare ulteriormente il danno patito dal ricorrente.

Istanza di notifica ex art. 151 c.p.c.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso dovrà essere notificato a tutti i docenti controinteressati, ossia a tutti coloro che, a seguito dell'inserimento del ricorrente nella competente fascia delle graduatorie provinciali e delle graduatorie di istituto, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio.

Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, in considerazione dell'elevatissimo numero di destinatari e dell'impossibilità di identificarli, mancando nelle graduatorie qualsivoglia indicazione in merito alla residenza e ai dati identificativi degli stessi.

Neppure la notificazione per pubblici proclami varrebbe a raggiungere lo scopo intrinseco della stessa, atteso che esso prevede che sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo un sunto del ricorso. Conseguentemente, oltre a risultare particolarmente oneroso, creerebbe comunque disparità di trattamento tra il destinatario della notifica raggiunto nei modi ordinari ed il destinatario che invece abbia avuto conoscenza della pendenza del giudizio mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il quale ultimo non avrà conoscenza integrale del testo del ricorso.

Per tale motivo, si ritiene più utile ed efficace che la notifica avvenga mediante la pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, anche al fine di garantire la celerità propria del giudizio cautelare e del rito del lavoro.

Conseguentemente, si chiede che l'On.le Tribunale adito Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso, ex art. 151 c.p.c., attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione udienza sul sito Istituzionale del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina.

Per i motivi sopra esposti e con riserva di ogni altra ed ulteriore difesa, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

Che l'On.le Tribunale del Lavoro adito, contrariis reiectis, accertata la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., Voglia accogliere le seguenti domande e conclusioni:



- 1) Accertare, ritenere e dichiarare che il ricorrente Alacqua Natale è titolare di idoneo titolo abilitante all'insegnamento costituito dal titolo di studio (diploma di laurea) congiunto ai 24 CFU in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche richiesti dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2017 e, per l'effetto, ritenere e dichiarare sussistente il diritto dello stesso ad essere inserito nella competente fascia (I fascia delle Graduatorie Provinciali e II fascia delle Graduatorie di Istituto) delle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, per la classe di concorso richiesta con la domanda di inserimento presentata e con il punteggio già attribuito.
- 2) Per l'effetto, ordinare ai resistenti di procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo il ricorrente nella I fascia delle GPS della Provincia di Messina, per la classe di concorso richiesta con la domanda di inserimento presentata e con il punteggio già attribuito, nonché nelle corrispondenti graduatorie di II fascia di Istituto.
- 3) Autorizzare, ove ritenuto, la notifica ai potenziali controinteressati, ex art. 151 c.p.c., come infra richiesta.
- 4) Disapplicare, ove necessario, gli atti e i provvedimenti presupposti (O.M., D.M. e decreti di riferimento) e consequenziali e ordinare alle amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per l'inserimento del ricorrente nelle dette graduatorie.
- 5) Con espressa riserva di articolare i mezzi istruttori ritenuti utili e conducenti.
- 6) Con vittoria di spese e compensi di lite.

Si allegano al presente ricorso, oltre alla procura alle liti:

1. Diploma di laurea; 2. Certificato conseguimento 24 CFU; 3. Certificato conseguimento 60 CFU (BES); 4. Domanda di inserimento in GPS a.s. 2022/2023 e 2023/2024; 5. Graduatorie GPS II fascia; 6. Autocertificazione esenzione c.u. con doc. identità ricorrente.

Il sottoscritto Avvocato dichiara che il presente giudizio ha valore indeterminabile, ma che risulta esente dal versamento del c.u., giusta autocertificazione allegata.

Salvis iuribus.

Milazzo, lì 04.10.2022

Avv. Carmela Cannizzaro

